



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, ALICATA, AMIDEI, ARACRI, AUGELLO, AZZOLLINI, BERNINI, BIGNAMI, BOCCARDI, CALIENDO, CARDIELLO, CARRARO, CASALETTO, CERONI, COMPAGNA, CORSINI, D’ALÌ, D’AMBROSIO LETTIERI, DE SIANO, DE PIN, DIRINDIN, FASANO, FAZZONE, Mario FERRARA, FLORIS, GALIMBERTI, GASPARRI, GIBIINO, GIOVANARDI, GIRO, GOTOR, MALAN, MANCONI, MANDELLI, MARIN, MATTEOLI, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MESSINA, MINZOLINI, MUCCHETTI, PALMA, PELINO, PICCOLI, RAZZI, RICCHIUTI, RIZZOTTI, Paolo ROMANI, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, TOCCI, TREMONTI e ZUFFADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2016

Modifiche alla Costituzione in materia di semplificazione del processo di formazione delle leggi e superamento del meccanismo della *navette*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si inserisce nel dibattito su una riforma costituzionale, oggetto di consultazione referendaria, che nel proposito di superare l'attuale assetto parlamentare rischia di trasformare il nostro sistema da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo confuso.

I promotori di questa iniziativa sono consapevoli che la semplificazione dell'*iter* legislativo attraverso il superamento del meccanismo di *navette* tra le due Camere, ancorché significativa, non esaurisce il tema di un più complessivo aggiornamento dell'architettura istituzionale. Ma l'obiettivo di una riforma organica, a cominciare dalla revisione del bicameralismo, deve essere una reale semplificazione del procedimento legislativo, una reale diversificazione delle funzioni, una reale articolazione di rappresentanze nazionali e territoriali. Il testo Renzi-Boschi non fa nulla di tutto ciò. Al contrario: complica, confonde, genera squilibri, prelude a una conflittualità istituzionale perenne.

Con la presente iniziativa legislativa ci si assume un impegno concreto affinché la auspicabile vittoria del No al *referendum* costituzionale sia il punto di partenza per una riforma vera, efficace, valida nel merito e condivisa nel metodo. Nelle more di una più ampia opera di aggiornamento costituzionale, nel tempo che occorrerà al Parlamento per varare una nuova legge elettorale dopo la bocciatura del testo Renzi-Boschi,

ciò che è realizzabile è un intervento che renda più efficace il procedimento di formazione delle leggi da parte del Parlamento.

Il presente provvedimento, adottabile con tempi veloci e compatibili con la situazione politico-istituzionale contingente, propone l'istituzione di un organo di conciliazione che riprenda il modello americano, adattandolo, ovviamente, al sistema parlamentare bicamerale vigente nel nostro Paese.

Si può ipotizzare, quindi, di istituire una Commissione paritetica di conciliazione, composta da trenta deputati e trenta senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera, che entri in funzione qualora la Camera che esamina per seconda la proposta di legge apporti modifiche al testo.

La Commissione paritetica esaminerebbe i soli punti di disaccordo tra i due rami del Parlamento con tempi certi e prestabiliti (trenta giorni per proposte ordinarie e dieci giorni per conversione dei decreti legge) e sottoporrebbe il testo finale alle Aule di Camera e Senato per la sola ratifica definitiva.

Un meccanismo di questo tipo permetterebbe lo snellimento dell'*iter* di approvazione delle leggi, un miglioramento della qualità della produzione legislativa, tempi certi di approvazione delle leggi e potrebbe divenire un rilevante mezzo per limitare l'abuso della decretazione d'urgenza e il ricorso sistematico (e patologico) alla questione di fiducia su maxi emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituita dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Se la Camera che esamina per seconda il progetto di legge lo approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, il progetto di legge è esaminato da una Commissione di conciliazione formata da trenta deputati e trenta senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera. La Commissione di conciliazione conclude l'esame entro trenta giorni. Nel caso dei progetti di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, tale termine è ridotto a dieci giorni.

Il testo adottato dalla Commissione di conciliazione è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale».

